

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1988

che autorizza gli Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari dei paesi terzi contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e immessi in libera pratica nella Comunità

(88/450/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

viste le richieste presentate dagli Stati membri,

considerando che, secondo le disposizioni del trattato CECA, il principio della libera circolazione si estende necessariamente ai prodotti originari dei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che negli scambi intracomunitari queste disposizioni sono di ostacolo al requisito, sia pure soltanto formale, delle licenze di importazione o di qualsiasi altra procedura analoga;

considerando che, per far fronte alla crisi nel settore della siderurgia, la Commissione ha adottato misure che incidono sia sul piano interno sia su quello esterno; che, in tale contesto, sono state adottate misure nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di taluni paesi terzi, al fine di assicurare il rispetto delle tradizionali correnti di scambio fra la Comunità e tali paesi anche a livello regionale;

considerando che tuttavia l'insieme di tali misure non è tale da eliminare il rischio di deviazioni di traffico dei prodotti di cui trattasi;

considerando che, in tali circostanze, occorre assicurare in primo luogo una conoscenza completa delle importazioni di prodotti originari dei paesi terzi in libera pratica prevedibili in taluni Stati membri e delle condizioni alle quali esse vengono effettuate; che occorre pertanto autorizzare gli Stati membri ad istituire una sorveglianza preventiva su tali importazioni, subordinandole alla concessione di un titolo di importazione;

considerando che il menzionato titolo di importazione deve essere concesso automaticamente, entro una determinata scadenza e per tutte le quantità richieste;

considerando che tali misure di sorveglianza devono essere rigorosamente limitate nel tempo;

considerando che, al fine di evitare che il controllo dell'origine costituisca un ostacolo agli scambi intracomunitari, occorre prevedere che in generale, nel momento in cui vengono assolte le formalità di importazione di un prodotto proveniente da un altro Stato membro, gli Stati membri debbano limitarsi a chiedere all'importatore una semplice dichiarazione relativa all'origine del prodotto, nella misura in cui l'importatore possa ragionevolmente conoscerla;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione periodicamente i risultati della sorveglianza,